

Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo
Band: 55 (1913)
Heft: 9

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.07.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

L'EDUCATORE

DELLA SVIZZERA ITALIANA

SOMMARIO: Alcune pagine di storia agricola ticinese — Il progetto Credaro per la scuola media — Bibliografia — Negrologio Sociale — Piccola Posta.

Alcune pagine di storia agricola ticinese ⁽¹⁾

I.

Dal 1803 al 1850

Già fin dai primordi della nostra vita politica ed autonoma i legislatori dedicarono cure e studi non pochi, alla bisogna agraria del paese, convinti precisamente che, per la natura del suolo, per la sua situazione e per le condizioni speciali del nostro popolo, molti vantaggi potevano ripromettersi da buone e savie leggi agricole. Già nel periodo dal 1804 al 1812 abbiamo una importante serie di leggi regolanti il *riscatto delle decime, livelli, fittalesse, laudemi e quindemi* ⁽²⁾.

Nel 1806 viene sanzionata la legge sulla *divisione dei terreni Comunali e Patriziali suscettivi di coltura*.

Un decreto 10 dicembre 1807, una legge 28 maggio 1808, ed un secondo decreto 23 gennaio 1824, contengono disposizioni e garanzie contro gli *abusi nel godimento dei boschi*.

La legge sull'*allontanamento delle bestie dai luoghi coltivati* data dal 29 maggio 1810.

Le discipline repressive *contro la trasa e gli abusi del pascolo* furono votate il 16 gennaio 1821.

La legge sul *taglio del bosco e condotta del legname per acque* è del 15 giugno 1837.

Nel 1840 ebbe vita il *Consiglio Cantonale d'Agricoltura* al quale il paese nostro è debitore in gran parte delle

(1) Quest'articolo venne elaborato spigolando largamente negli *atti ufficiali* delle diverse epoche.

(2) Le *fittalesse* erano delle annue prestazioni perpetue ed i *laudemi* o *quindemi* importavano prestazioni non annue ma periodiche.

migliorie e perfezionamenti stati introdotti mano mano nella nostra legislazione per rispetto ad un ramo sì importante del benessere pubblico e sociale. Le prime sue discussioni vertirono:

a) sui mezzi di restringere sempre più la *vaga pastura*;

b) sul *sistema generale d'agricoltura* dei fiumi e torrenti;

c) sui rimedi per far cessare il *derubamento* della foglia dei gelsi;

d) sui metodi di *fabbricazione del vino*;

e) sulla *rotazione agraria* adattata alle diverse qualità dei terreni, e finalmente

f) per raccogliere gli opportuni dati per riconoscere colla maggiore possibile precisione la *quantità dei bozzoli e del vino* prodotti nel Cantone.

Il Consiglio d'Agricoltura ebbe in quel tempo ad occuparsi anche di un *progetto di legge forestale* che, dopo essere stato convertito in legge, entrò in vigore nel 1841.

È in quest'epoca che vide la luce l'organo delle tre Società ticinesi — *Utilità Pubblica, Cassa Risparmio ed Amici Educazione del Popolo* — il quale fin dai primi suoi numeri procurò di sviluppare ed incoraggiare la patria agricoltura sottoponendo parecchie questioni all'esame del Consiglio d'Agricoltura.

D'allora in poi possiamo dire che Governo, Comuni e particolari, Consiglio d'Agricoltura, Società patriottiche e segnatamente il giornalismo nel campo agricolo si sono dati sinceramente la mano per studiarne i più impellenti bisogni, quali: il riscatto della servitù della vaga pastura, la correzione delle acque, la prosperità dei boschi e delle selve, non dimenticando *la bonifica del Piano di Magadino*, lavoro a cui da anni ed anni convergono i voti e le aspirazioni di pressochè tutti i ticinesi, e che forma il soggetto di studi profondi e di ben elaborati rapporti, senza però che nessuno abbia avuto il coraggio ed il serio proposito di tradurli in atto.

Diremo fra altro ancora, come nel 1841 la pubblica stampa occupavasi dei così detti *Comizi Agrari*, istituzione che era sorta in allora in Germania, in Francia, nell'Inghilterra, negli Stati Uniti ed anche in alcuni Cantoni

Confederati. Essi volevano *promuovere con ogni mezzo l'economia agricola colle forme più facili ed economiche*, riducendo lo studio dell'agraria ai capi seguenti: *Educazione popolare in rapporto all'agricoltura, pratiche rurali sull'allevamento del bestiame, sulla produzione delle derrate, sullo spaccio e consumo delle medesime.*

Aggiungeremo come già nel 1842 venisse caldamente raccomandata la creazione di una *Società di Contadini*, sull'esempio di quelle che funzionavano in Inghilterra. I membri di queste associazioni si riunivano una volta al mese, dopo il mercato, in un locale apposito, dove passavano alcune ore a discorrere di cose agricole. Le società si procuravano anche dei buoni libri che distribuivano ai soci per la lettura.

Infine nel 1845 segnaliamo una provvida legge regolante il riscatto del diritto di pascolo e di altre servitù reali.

II.

Dal 1850 al 1885.

Verso il 1850 l'attenzione del nostro legislatore comincia a rivolgersi principalmente *all'economia forestale*. Furono le terribili alluvioni che devastarono in quel tempo il Ticino che provocarono quei provvedimenti onde ben a ragione il Kasthofer diceva: *Che è spesso in mezzo al male che si previene il bene.*

È utile sapere cosa scriveva in quel tempo (1846) il *Giornale delle tre società*:

« Il Sig. Sardy compilava una memoria interessante colla quale insegnava a rimediare alle devastazioni delle foreste nelle alte Alpi. Questa memoria veniva distribuita a stampa e comunicata ai Governi Cantonali. Il Lod. Governo Cantonale ticinese si fece premura di diramarne esemplari nei vari distretti colla fiducia d'interessare all'oggetto le persone ben pensanti, e di trovar riscontro di cognizioni e di suggerimenti. Tutti convennero sull'urgenza d'imporre un mezzo alla scellerata distruzione dei boschi, ma non sapevano recare valide dottrine. Ivi a poco fu chiamato da Coira un valente ispettore forestale, il sig. Eckert, a visitare amplissime distese di boschi nelle

diverse parti del Cantone. I suoi rapporti contenevano dei pareri della massima importanza e segnalavano abusi infiniti. In quei giorni la Società svizzera di economia forestale dedicava ai singoli Governi dei Cantoni le profonde dottrine del sig. Götl sul trattamento dei boschi sacri alle montagne: dottrine che si riferivano per l'appunto alla bisogna delle nostre foreste, perciò il Governo ticinese non esitava a cercarne la versione, all'oggetto di gettare, diremo così, della semente, d'averne buon frutto in tempi propizi.

Per ultimo il Governo, accennando le recenti disposizioni della legge d'allora, si decideva a interrogare la matura esperienza del Sig. Kasthofer, capo dell'Amministrazione forestale del Cantone di Berna e membro del Gran Consiglio, il quale diffatti veniva a visitare il nostro Cantone e consegnava la bellissima sua memoria sulla condizione dei boschi del Cantone Ticino e pensieri per migliorarla, scritta li 13 dicembre 1846 ».

(Continua)

M^o C. GIANETTONI.

Il progetto Credaro per la Scuola media

L'aumento degli stipendi ai professori.

Il disegno di legge preparato dal ministro della pubblica istruzione on. Credaro: « Provvedimenti per l'istruzione classica, tecnica, nautica e normale » si compone di 88 articoli aggruppati in 10 capi: 1. *Insegnanti*; 2. *Capi d'istituto*; 3. *Insegnanti addetti alle scuole militari ed insegnanti all'estero*; 4. *Personale di servizio e di segreteria*; 5. *Tasse*; 6. *Preparazione degli insegnanti*; 7. *Educazione fisica*; 8. *Disposizioni comuni ai capi precedenti*; 9. *Scuole pareggiate*; 10. *Disposizioni transitorie*. Lo accompagnano 14 tabelle.

I tre ruoli e i concorsi.

Il piano di distribuzione del corpo insegnante in tre ruoli stabilito dalla legge 8 aprile 1906 n. 142, è, con qualche modificazione o correzione, mantenuto; ma gli stipendi sono aumentati e la carriera è fatta più rapida.

In un primo ruolo A sono compresi gl'insegnanti del liceo e delle due ultime classi del ginnasio, dell'Istituto tecnico, dell'Istituto nautico, di pedagogia nei corsi magistrali e la maggior parte di quelli della scuola normale.

Gli insegnanti di disegno e di calligrafia nelle scuole normali maschili, le maestre assistenti e di lavori donneschi e le insegnanti di disegno nelle scuole normali femminili formano il ruolo B con gl'insegnanti delle prime tre classi ginnasiali, gli insegnanti della scuola complementare e tutti gli insegnanti della scuola tecnica, ad eccezione di quelli di computisteria, di calligrafia e di lavori donneschi.

Questi ultimi, insieme con le maestre giardiniere, con gli insegnanti di calligrafia, di canto e di soli lavori donneschi nelle scuole normali femminili e con quelli di agraria e di canto nelle maschili, costituiscono il ruolo C, che a differenza di quello della legge del 1906 è unico per carriera e stipendi, ed è destinato in gran parte a scomparire.

Quanto ai concorsi, questi sono banditi per un numero determinato di posti; e le commissioni giudicatrici devono designare in ordine di merito i vincitori. Oltre a questa graduatoria, esse possono però formarne una seconda composta di un numero di idonei all'ufficio di ruolo, non superiore alla metà del numero dei vincitori.

Le nomine ai posti disponibili sono fatte secondo l'ordine della graduatoria dei vincitori. Se per rifiuto di taluno di questi non sia possibile provvedere a tutti i posti, si passa alla graduatoria degli idonei. Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicati nel bando del concorso.

Per le supplenze sarà titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore o idoneo.

Gli aumenti di stipendio.

L'insegnante di ruolo A inizia la carriera come straordinario con lo stipendio di lire 3000 (prima era di L. 2200) e, diventato ordinario dopo tre anni con lo stipendio di lire 3500 (prima L. 2500), può, con sei aumenti fissi quinquennali di L. 500 ciascuno, raggiungere, dopo 33 anni, lo stipendio massimo di L. 6500 (prima L. 5400).

L'insegnante del ruolo B da L. 2500 (prima L. 1800) come straordinario, passa ordinario con L. 3000 (prima L. 2000); e arriva, con sei aumenti quinquennali di L. 500 ciascuno, al limite massimo di L. 6000 (prima 4800) di stipendio.

Quello del ruolo C da lire 1800 (prima 1000, o 1200 o 1500), che ha come straordinario, va a L. 2000 (prima 1100 o 1400 o 1600) come ordinario, e giunge al limite massimo di L. 4400 (prima 1800, o 2640 o 2800), mediante sei aumenti quinquennali di L. 400 (prima 100 e 200).

Agli insegnanti più meritevoli è possibile con promozioni anticipate di un anno ogni due quinquenni, raggiungere il limite massimo anche dopo 30 anni di servizio, quando per il loro valore e per la loro idoneità a dirigere riconosciuti, essi non siano chiamati all'ufficio di capi di istituto. In questo caso potranno aggiungere al loro stipendio, finchè sono incaricati, la retribuzione di lire 1500 o di L. 1200 o di 1000 (prima di L. 1000 o L. 750) secondo l'istituto cui presiedono; retribuzione che, diventando essi effettivi, (dopo *tre* anni anzichè dopo *cinque* come ora) viene col sistema già vigente a conglobarsi nello stipendio e permette loro di raggiungere rispettivamente il limite massimo di stipendio di L. 8000, o 7700, e 7500, o 7000 (prima L. 6400. L. 5500).

L'articolo relativo a questi aumenti anticipati di un anno (il 70 del progetto), dice testualmente:

« Gli aumenti quinquennali di stipendio, oltre che essere dati per anzianità, potranno essere dati anticipatamente per merito distinto a insegnanti ordinari che si trovino ancora a distanza di un anno dalla scadenza normale dei detti periodi.

« Ogni anno, messi a confronto per ciascun ruolo i titoli di merito degli insegnanti per ciascuna materia che si trovino nella predetta condizione, e tenuto conto delle ispezioni e delle informazioni intorno al servizio da essi prestato, sarà formato l'elenco di quelli meritevoli di avere l'aumento anticipato. Coloro che avranno questo aumento anticipato per merito, non potranno essere in ciascun anno, in numero superiore al quinto del numero complessivo di quelli che si trovano nella predetta condizione di anzianità.

« Nessun insegnante potrà ottenere per merito due aumenti anticipati consecutivi.

« Per gli insegnanti che avranno avuto per merito l'aumento anticipato, la scadenza del quinquennio successivo decorrerà dalla data dell'aumento medesimo ».

In relazione agli aumenti di stipendio sopra indicati per gli insegnanti, è stato elevato da 5000 a 6000 anche lo stipendio iniziale della carriera degli ispettori delle scuole medie e normali, per la quale parimenti gli insegnanti possono pervenire allo stipendio massimo di L. 8000.

Passaggio di ruolo ed orario.

Benchè distinti in tre ruoli, gli insegnanti, nel fatto, formano un ruolo unico. Giacchè, qualora dimostrino di avere il merito e l'attitudine ad insegnare in scuole di grado più elevato, possono, in qualunque momento della loro carriera, passare nel ruolo superiore con lo stipendio e l'anzianità che avrebbero avuto se in esso l'avessero iniziata.

Il merito e l'attitudine all'insegnamento superiore debbono di regola esser dimostrati dalla prova di un concorso; sola eccezione vien fatta per gli insegnanti di materie letterarie nel ginnasio. Essendo il ginnasio istituto unico, si concede a quelli che vi insegnano nelle prime tre classi di passare in ordine di anzianità, all'insegnamento delle due ultime classi e quindi al ruolo superiore, se da speciale ispezione siano giudicati idonei al nuovo ufficio. Ma per passare all'insegnamento nel liceo, nell'Istituto tecnico, nell'Istituto nautico e nella scuola normale si mantiene immutato per tutti l'obbligo di concorrere; con questo vantaggio però per gli insegnanti già in servizio nelle scuole del grado inferiore, che se essi hanno tre anni di lodevole insegnamento della materia per cui concorrono o di materie affini, formano una graduatoria a sè, che ha la precedenza su quella degli altri concorrenti.

Abolito il sistema vigente del *minimo* e del *massimo* nell'obbligo d'orario, questo vien fissato per chi insegna nelle scuole di primo grado in ore 21 settimanali e per chi insegna nelle scuole di secondo grado in ore 18, tanto se essi appartengano al ruolo A, quanto se al ruolo B;

agli insegnanti del ruolo *C* è, invece, fatto obbligo di 24 ore settimanali. Ogni insegnante è tenuto a impartire fino a 24 ore di insegnamento nelle scuole dello Stato, se l'Amministrazione lo richieda; e non può superare complessivamente in istituti pubblici e privati ore 25 di lezioni settimanali se appartiene al ruolo *A*, ore 28 se al ruolo *B*, ore 30 se al ruolo *C*. L'obbligo di orario può però essere ridotto di tre ore settimanali per gli insegnanti che abbiano compiuto 30 anni di servizio o 60 di età, o di 5 ore per quelli che abbiano raggiunto i 65 anni.

Le ore impartite oltre l'obbligo continueranno ad essere compensate nella misura stabilita dalla legge 8 aprile 1906; ma ogni insegnante avrà il dovere di raggiungere il limite di orario obbligatorio con l'insegnamento nel proprio o in altro istituto sia della propria materia sia di materia affine, per cui sia abilitato, considerandosi abilitato ciascuno ad impartire nelle scuole medie del primo grado di insegnamento tutte quelle discipline per le quali nel corso degli studi per conseguire la laurea o il diploma abbia sostenuto esami o che già abbia insegnato lodevolmente.

I Capi di istituto

Ai capi di istituto è conservato l'obbligo di insegnamento negli istituti la cui popolazione scolastica non supera i 300 alunni, ma può essere ridotto l'orario. L'obbligo è ristretto al programma della loro disciplina se insegnano nei ginnasi e nei licei isolati, negli istituti nautici e nelle scuole tecniche e complementari che non abbiano più di otto classi; è ridotto da un minimo di ore 6 ad un massimo di ore 12 nei predetti istituti se superano le otto classi, e nei licei-ginnasi, negli istituti tecnici e nelle scuole normali-complementari.

Nelle scuole con più di 400 alunni al capo di istituto di secondo grado è assegnata una indennità di lire mille e a quello di istituto di primo grado di lire 600 in luogo del compenso per classi aggiunte; egli inoltre può chiedere di essere aiutato da un vice-capo di istituto compensato con lire 600, se nell'istituto vi sono 12 classi. Se l'istituto ha 300 alunni e 10 classi, l'indennità per il vice-capo è di lire 400; ed è di lire 300 se l'istituto ha 200 alunni e 6 classi.

Sono abolite per tutti, capi d'istituto ed insegnanti, le propine d'esame e qualsiasi altra forma di compenso speciale per correzione di lavori, per cura di gabinetto o per altro.

Ai capi di istituto ed agli insegnanti che già sono in servizio, non era possibile nè legittimo applicare immediatamente con effetto retroattivo la carriera che si propone per l'avvenire; ma il disegno di legge contiene disposizioni le quali permetteranno anche ad essi di risentire subito molti dei benefici e di raggiungere in breve tempo, senza che dall'attesa abbiano danno materiale, i limiti di stipendio della nuova carriera in relazione alla loro anzianità.

I capi-istituto sono pertanto distinti, agli effetti della carriera in incaricati ed effettivi. Possono aspirare all'ufficio di incaricati: *a)* per le scuole di secondo grado, gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo *A* che abbiano dieci anni di lodevole effettivo servizio governativo di ruolo, dei quali non meno di tre in scuole dell'ordine e grado corrispondente; *b)* per le scuole di primo grado, gli insegnanti di tali scuole appartenenti al ruolo *B* che abbiano almeno otto anni di lodevole effettivo servizio governativo di ruolo.

All'ufficio direttivo dei ginnasi possono aspirare soltanto gli insegnanti delle due ultime classi

Regime transitorio

Col 1° ottobre 1913, data dell'applicazione della legge, lo stipendio di tutti gli insegnanti e capi di istituto in servizio sarà aumentato di 500 lire, senza alcun aumento d'obbligo d'orario e senza perdita delle propine; col 1° ottobre dell'anno successivo, allo stipendio così aumentato saranno aggiunti per ciascun insegnante o capo di istituto tanti quarantesimi dell'aumento fisso di 500 o 400 lire stabilite per ciascun ruolo, quanti sono i suoi anni di servizio di ruolo. Ma se anche con tale aumento lo stipendio suo resterà inferiore a quello che in corrispondenza della sua anzianità gli sarebbe assegnato dalla nuova carriera, sarà a lui corrisposto, a titolo di retribuzione, un assegno personale pari a tale differenza. L'assegno personale andrà poi riducendosi ed incorporandosi nello stipendio di mano in mano che il capo di istituto o

l'insegnante avrà nuovi aumenti fissi: e perchè ciò avvenga più rapidamente e tutti siano messi in grado di raggiungere il massimo stipendio del ruolo cui appartengono, il disegno di legge riduce il periodo dell'aumento fisso da 5 a 2 anni a decorrere dal 1° ottobre 1914 e fino a quando lo stipendio sia diventato pari a quello fissato dalla nuova carriera; ciò che per alcuni, specie per gli ultimi entrati in servizio, può verificarsi anche subito, per altri in un periodo di pochi anni.

Anche agli insegnanti di educazione fisica provvede il disegno di legge. A quelli che nelle scuole di magistero di Roma, Napoli e Torino insegnano materie teoriche sono attribuiti gli stipendi del ruolo A: a quelli che vi impartiscono gli insegnamenti pratici gli stipendi del ruolo C, ruolo nel quale sono collocati anche tutti gli insegnanti di educazione fisica delle scuole medie, che ora, per la legge del 1909, oltre essere distribuiti in due ruoli principali, costituiscono parecchie altre categorie con stipendio ed orari diversissimi, i quali vanno da un massimo di L. 3000 circa con 27 ore settimanali di obbligo ad un minimo di L. 1000 con 10 ore settimanali. Essi avranno ora un unico obbligo di orario, quello del ruolo cui sono iscritti e godranno dei vantaggi dello stipendio accresciuto, in relazione alla loro anzianità di servizio, dell'assegno personale integrativo dello stipendio, e degli aumenti di acceleramento della carriera che sono concessi a tutti gli altri insegnanti. Poichè il disegno di legge sostituisce alle palestre obbligatorie per ciascuna scuola, palestre comuni agli alunni di più istituti, alle quali possono essere addetti più insegnanti di educazione fisica, anche questi potranno ora aspirare ad un ufficio direttivo aggiungendo al loro stipendio Lire 500, prima a titolo di retribuzione, poi di stipendio, come i capi di istituto delle scuole medie. Gli insegnanti di educazione fisica si costituiscono così in ciascuna sede come corpo insegnante della loro palestra, sotto la vigilanza di una Commissione composta dei capi di istituto, i cui alunni frequentano la palestra stessa, del direttore di questa e di due cittadini nominati dalla Giunta provinciale delle scuole medie.

Anche al miglioramento della carriera del personale di segreteria e di servizio provvede il disegno di legge. Lo

stipendio iniziale dei segretari da L. 1300 è elevato a L. 1500 e può giungere, con quattro aumenti triennali di L. 250 e due sessennali di L. 120, fino a L. 2800; ed ai segretari è accordato altresì un diritto di segreteria per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri, di cui siano richiesti. Lo stipendio iniziale dei macchinisti, che è ora di L. 1000, viene portato a L. 1300, aumentabile in dieci anni fino a L. 1850; quello dei bidelli da L. 850 a L. 1200, aumentabili fino a L. 1640, e quello degli inservienti custodi da L. 750 a L. 1000, aumentabili fino a L. 1350. Anche il personale di queste categorie, che si trova attualmente in servizio, avrà, a datare dal 1° ottobre 1913, un aumento graduale di stipendio che permetterà a tutti di giungere, in un tempo più o meno prossimo, secondo la loro anzianità, allo stipendio massimo della carriera.

Tasse e scuole pareggiate

Come in altre leggi che precedettero quella del 1906, il miglioramento di carriera degl'insegnanti si accompagna con un ragionevole aumento delle tasse degli alunni di tutte le scuole, fuorché delle scuole normali. L'aumento è maggiore per le scuole classiche e per gli istituti di grado superiore, che per le scuole tecniche e complementari, e cade esclusivamente sulla tassa di iscrizione e di riflesso e in misura relativamente tenue su quella di licenza dei candidati esterni, che già nelle consuetudini vigenti si suole aumentare della quota di tassa di iscrizione dell'ultimo anno di corso, cui essi, a differenza degli alunni interni, sfuggono. Per rendere meno gravoso il nuovo aggravio, il disegno di legge stabilisce che la tassa di iscrizione, o meglio di frequenza, sia pagata in quattro rate bimestrali e concede che dal nuovo aumento siano esonerati gli alunni di buona condotta delle scuole tecniche e complementari, che appartengono a famiglia priva di mezzi, anche se in tutte le prove d'esame non abbiano conseguito quel voto di lodevole profitto che invece si richiede per l'esonero dal pagamento della intiera tassa.

Per le scuole pareggiate, il progetto dice precisamente:

« Nelle scuole medie e normali pareggiate le tasse non possono essere inferiori a quelle che si pagano nelle cor-

rispondenti scuole governative in forza della presente legge, e sono devolute a vantaggio dell'ente cui le scuole appartengono. Restano però a beneficio dell'Erario: 1° le sopratasse di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 luglio 1904; 2° le tasse di diploma.

« La frequenza di alunni non comunisti può essere subordinata a un contributo da parte dei Comuni ai quali gli alunni appartengono, oppure al pagamento di una sopratassa da parte degli alunni stessi, la quale non può mai essere superiore alla tassa scolastica normale.

È in facoltà degli Enti che mantengono scuole medie pareggiate di limitare le iscrizioni degli alunni in modo da impedire la formazione di classi aggiunte, le quali costituiscono una spesa superiore alla potenzialità del loro bilancio.

Continua.

BIBLIOGRAFIA

Nos dernières pages d'histoire heroique — Les Suisses à Polotzk et à la Bérésina, par *Emile Küpfer* maître au Collège de Morges. Avec six portraits et une carte. Lausanne, Librairie Payot & C.^{ie} 1912.

È un volumetto di poco più di settanta pagine, d'un pregio raro sia per la sostanza che per la forma, nel quale all'esattezza storica va congiunta la squisitezza della forma. Delineando a tratti concisi e robusti, il tragico avvenimento della spedizione di Russia, la catastrofe del dramma napoleonico, egli mette in rilievo la parte che vi ebbero gli Svizzeri i quali in questo fatto luttuoso non si mostrarono indegni dei loro antenati fortissimi che lasciarono un nome cinto di gloria acquistata sui campi d'Europa dal secolo decimoquinto al decimottavo.

Non si possono leggere senza un senso di alta ammirazione, anzi di stupore, i capitoli in cui sono narrate le gesta dei battaglioni svizzeri alla prima e alla seconda battaglia di Polotzk, alla Beresina, e in quell'immane disastro della ritirata dopo l'incendio di Mosca, che fu una ecatombe d'eroi, e rimarrà sempre una delle pagine più dolorose della storia di tutti i tempi.

La giusta misura, la precisione dei particolari, la ma-

niera con cui sono posti in rilievo i fatti più salienti che riguardano i nostri eroi in quell'epica campagna, la concisione della esposizione e l'eleganza sobria della lingua formano di questo piccolo volume una lettura altamente interessante, specialmente per chi in esso sa trovarvi e sentirvi l'alto senso patriottico da cui quelle pagine sono pervase, senza pur un'ombra di esagerazione o di polemica, anche in quei punti dove l'egregio autore rettifica, in tutta coscienza, qualche errore di altri storici, che vanno per la maggiore, ma evidentemente si mostrarono ingiusti verso gli Svizzeri che presero parte alla campagna di Russia. Non possiamo a meno di ricordare con grande soddisfazione, anzi con una specie di orgoglio, che l'autore di quest'opera pregevolissima sotto tutti i rapporti fu per vari anni insegnante di storia e geografia altamente apprezzato alle Scuole Normali del Cantone Ticino.

L'edizione, che è dei signori Payot e Cie di Losanna, nonchè le incisioni fini e nitidissime di cui va adorna, sono tali da far onore a quella casa editrice che è sicuramente di prim'ordine nella nostra Svizzera. B.

NECROLOGIO SOCIALE

Avv. CURZIO CURTI

Presidente del Tribunale d'Appello

E la morte seguita a falciare implacabile nelle file della nostra Società, la quale segue con un senso d'infinita tristezza tanti cari che partono, a breve intervallo l'uno dall'altro, e vanno a chiudersi nella tomba.

Ed ora è la volta di una delle persone più stimate e più benemerite della patria che cade, come pino ancor vegeto e robusto, quasi colpito dal fulmine.

Il panteon degli uomini che hanno bene meritato del nostro Ticino viene affollandosi, mentre intanto diminuisce il numero di quelli che hanno speso la loro vita a combattere la buona battaglia, sì che oramai si possono contare sulle dita i superstiti. Oh possa almeno l'esempio e il ricordo dei grandi morti, insieme coll'opera dei superstiti, vivere a lungo fra le presenti e le future generazioni e servire di guida e di sprone nella pugna che si fa sempre più ardua a spianare la via e condurre alla meta i nuovi grandi ideali che si levano e incombono sui destini del paese!

Curzio Curti fu e rimarrà una bella severa figura di uomo, di patriotta, di cittadino e di magistrato. Originario di Pambio, era nato a Cureglia nel 1845; fece i primi studi sotto l'abile direzione del genitore, il sempre compianto prof Gius. Curti, uno dei più insigni e più benemeriti educatori del Ticino, ed entrò poscia al Liceo in Lugano in quel periodo quando vi insegnavano uomini eminenti nelle scienze e nelle lettere, quali il Cattaneo, il Vannucci e il Cantoni. Di là passò a Basilea a frequentare i corsi di diritto e compiere gli studi letterari e scientifici in quella Università donde uscì laureato in legge.

Tornato in patria, spinto forse dal nobile esempio paterno, dedicossi dapprima all'insegnamento e fu professore nel ginnasio di Lugano; poi direttore dell'Archivio cantonale ch'ebbe dal governo l'incarico di riordinare dalle fondamenta. Ma l'indole sua lo trasse ben presto a spiegare la sua attività in quel campo per il quale s'era armato di ottimi studi, l'avvocatura e il notariato, ed aprì studio in Bellinzona che tenne e diresse egregiamente finchè la volontà del paese non lo chiamò a coprire le più alte cariche della magistratura. Infatti nei memorandi comizi del 21 febbraio 1893 veniva eletto, con votazione diretta del popolo, insieme con Rinaldo Simen e Luigi Colombi a rappresentare la maggioranza liberale nel Consiglio di Stato ove diresse dapprima i due dipartimenti degl'Interni e del Militare e poi quello delle Costruzioni. Nel 1901 lasciava il Consiglio di Stato per entrare nel Tribunale d'Appello, quale vice presidente, mentre la presidenza era tenuta dal compianto Emilio Rusconi, finchè nel 1910 alla morte di questo, fu, senza opposizione di sorta e col plauso di tutti eletto presidente. Questa carica tenne con tutta lode finchè la morte lo colse.

Ma già fin dai più giovani anni Curzio Curti era entrato nell'arringo politico, portandovi, ardente e tenace, la sua fede inconcussa nella causa del progresso, e prendendo parte a tutte le lotte che valsero a procurare il trionfo del liberalismo. Dette la sua valida ed apprezzata collaborazione ai giornali liberali *La Democrazia*, *il Repubblicano*, *la Tribuna*, *la Gazzetta Ticinese*, *il Gottardo*, *il Dovere*, *la Riforma*; e fu con Simen, Manzoni, Stoppani, Battaglini e Bruni, uno dei più ardenti agitatori delle idee che portarono il partito liberale ai trionfi del 1890 e 1893.

E quando la patria lo chiamò a reggere i suoi destini, egli, senza recedere d'una linea dalle idee che aveva radicate nell'anima, e solo imponendo calma agli ardori di parte, seppe

reggere le cose della repubblica colla più grande saggezza degna del più integerrimo magistrato.

Insieme e contemporaneamente colla carriera civile Curzio Curti percorse anche brillantemente la carriera militare nella quale raggiunse l'alto grado di colonnello federale.

Curzio Curti era uomo dall'aspetto severo e simpatico, di modi cortesi ma franchi; aveva la parola recisa vibrata, parco il sorriso; e le sue doti fisiche e morali gli acquistavano la simpatia di tutti di primo acchito.

I funerali di lui furono celebrati in Cureglia il 1° del corr. mese alle ore 3 30 pomeridiane e furono solenni: vi prese parte un'onda di popolo accorsa da tutte le parti del cantone, e i rappresentanti delle autorità civili e militari cantonali e federali e di un gran numero di sodalizi.

Dinnanzi al suo feretro disse prima commoventi parole una cara bambina: seguì poscia il presidente del governo signor Achille Borella, che coll'eleganza della parola che gli è consueta, e coll'altezza dei concetti di cui è denso il suo discorso nelle occasioni solenni, tratteggiò robustamente la vita dell'estinto nel campo politico e nella magistratura. Parlò quindi per il Tribunale d'Appello il cons. Avv. Carlo Scacchi che fu pure elevato e commovente; a cui tenne dietro il Prof. Dott. Silvio Calloni per il Club Alpino Svizzero Sezione Ticino, che cinse la nobile figura del caro estinto di un nembo di fiori cresciuti alle fresche aure delle alpi che insieme usavano visitare.

Le spoglie di Curzio Curti riposano ora nella tomba accanto a quelle del padre venerato e illustre. A quest'ultimo si stanno preparando solenni onoranze nell'occasione dell'inaugurazione del modesto monumento che la riconoscenza della patria e la pietà degli amici vogliono consacrargli a Lugano, nel palazzo degli studi. Sarà una festa della patria: dinnanzi alle sembianze dell'illustre educatore che l'arte dello scultore Pereda ha ravvivato sventoleranno le bandiere; echeggeranno le parole vibranti di patriottismo degli uomini più eminenti del Cantone; un popolo intiero ritroverà gli entusiasmi dei tempi migliori. Ma questa festa che il caro morto attendeva col cuore commosso è palpitante, egli non la vedrà.

Curzio Curti era membro della Demopedeutica dal 1889. Alla sua salma il nostro saluto riverente, alla sua memoria la nostra riconoscenza e tutti gli onori, alla famiglia desolata le nostre condoglianze.

B.

ELISEO CHICHERIO-SERENI.

Ahi, larga messe di vittime ha già fatto la morte nelle file della nostra Società, e ancora non è asciugato il pianto per un caro estinto, che già il pianto si rinnova per un altro.

Ed ora è la volta di un altro socio altamente stimato ascritto alla Demopedeutica da 24 anni, dal 1889.

La tristissima notizia partiva da Agno, dove la morte era avvenuta, la domenica, 6 del corrente aprile.

Eliseo Chicherio-Sereni era un valente professionista, patrizio di Bellinzona. Aveva fatto i suoi studi prima nel Seminario di Pollegio, e poscia all'Università di Pavia dove aveva ottenuto il diploma di chimico-farmacista. L'arte sua esercitò coscienziosamente prima a Faido, poi a Giornico, Giubiasco, Paradiso e finalmente ad Agno dove chiuse la sua vita bene spesa ed onorata. Fu onesto fino allo scrupolo, amico e soccorritore del povero sicchè in tutti i paesi dove si svolse la sua bella attività lasciò nome caro e desiderato. La sua dipartita sollevò un generale compianto in tutte le popolazioni dei paesi che l'avevano avuto in mezzo a loro, ma più che altrove ad Agno e a Bellinzona dove il ricordo di lui fu sempre vivo e il suo carattere di franco liberale altamente apprezzato.

I funerali di lui ebbero luogo il giorno 7 corrente, e vi prese parte tutta la popolazione di Agno e dei dintorni, insieme con molti amici e conoscenti accorsi da tutte le parti del Cantone a dar l'ultima prova di affetto al buon vegliardo.

Da 10 anni egli aveva in quel borgo assunto per proprio conto l'esercizio della stimata farmacia Greppi e si era accaparrata la stima e l'affetto di tutta quella gentile popolazione.

Parlò sulla sua bara il signor Castelli, chimico-farmacista, dandogli l'ultimo affettuoso saluto in nome dei farmacisti ticinesi e della famiglia.


I colleghi membri della Demopedeutica avranno sempre nel cuore il caro ricordo di lui; alla famiglia desolata mandiamo le più sentite condoglianze.

Piccola Posta

Sig.^{na} B. C., Bellinzona. — Grazie — al prossimo numero.

Sig.^{na} P. S., Chiasso. — A Lei pure grazie sentite. Pure al prossimo numero.

Sig. P. G. N., Lugano. — Egregio e carissimo! Il materiale arretrato, e, pur troppo l'abbondanza di necrologie ci obbliga a rimandare per questa volta la pubblicazione della sentita commemorazione del compianto collega. Cordiali saluti.



CARTOLERIA e LIBRERIA


Eredi di C. SALVIONI, Bellinzona

Completo materiale scolastico

Tutti i testi recentemente introdotti nelle Scuole Ticinesi

Lavagne - Carte geogr. murali - Globi ecc.

La più forte e migliore produzione di quaderni ufficiali

 **TUTTE** le edizioni scolastiche come pure tutto il materiale e sussidî didattici per Asili, Scuole elementari, Tecniche e Ginnasiali edite dalla

Ditta G. B. PARAVIA

si ponno avere rivolgendosi alla

Libreria Eredi C. SALVIONI, Bellinzona

L'EDUCATORE

DELLA SVIZZERA ITALIANA

ORGANO DELLA SOCIETÀ' DEGLI AMICI
dell'EDUCAZIONE e di UTILITÀ' PUBBLICA

ANNUNCI: Ct. 15 la linea di una colonna della larghezza di 50 mm. — Rivolgersi esclusivamente all'Ufficio di Pubblicità Haasenstein & Vogler, Lugano, ed altre Succursali in Svizzera ed all'Estero

L'EDUCATORE esce il 15 e l'ultimo d'ogni mese.

Abbonamento annuo fr. 5 in Svizzera e fr. 6 negli Stati dell'Unione Postale. — *Pei Maestri* fr. 2.50. — Si fa un cenno dei libri inviati in dono. — Si pubblicano gli scritti di soci ed abbonati, se conformi all'indole del giornale, riservato il diritto di revisione. — Le polemiche personali e gli articoli anonimi non si ammettono. — Non si restituiscono manoscritti. Si spedisce *gratis* a tutti i soci che sono in regola colle loro tasse.

Redazione. - Tutto quanto concerne la Redazione: articoli, corrispondenze, cambio di giornali, ecc., deve essere spedito a Locarno.

Amministrazione. Per gli abbonamenti e l'invio di valori rivolgersi al cassiere sociale; per spedizione giornale, rifiuto e mutazioni d'indirizzo, alla Ditta Eredi di C. Salvioni, Bellinzona.

FUNZIONARI DELLA SOCIETÀ

COMMISSIONE DIRIGENTE PEL BIENNIO 1912-13

con sede in Mendrisio

Presidente: BORELLA GIUSEPPE amm. postale — *Vice-Pres.:* AVV. ANT. BRENNI — *Segretario:* LUIGI ANDINA — *Membri:* LUIGINA FERRARIO, PROF. LUZZANI CARLO, — *Supplenti:* PROF. CESARE MOLA, GIOVANNI FERRARA, FRANCESCO APRILE — *Cassiere:* ANTONIO ODONI in Bellinzona — *Archivista:* PROF. GIOVANNI NIZZOLA in Lugano.

REVISORI DELLA GESTIONE

AVV. SIRO MANTEGAZZA - GIUSEPPE TORRIANI fu SALV. - PROF. BAZZURRI BATTISTA

DIREZIONE STAMPA SOCIALE

Prof. LUIGI BAZZI, Locarno.

